



Comune di Santa Maria a Monte Provincia di Pisa

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

ANNO 2019

In attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 581 del 06/05/2019 e della Deliberazione della Giunta del Comune di Santa Maria a Monte n. 102 del 25/06/2019 il presente bando disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione, con riferimento all'anno 2019.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti e gli appartenenti al nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti riferiti al nucleo familiare del richiedente.

Il contributo decorre dalla data del 01/01/2019 e comunque alla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di stipula del contratto di locazione, se questa è successiva al 01/01/2019, e cessa il 31/12/2019. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

1. Residenza anagrafica nel Comune di Santa Maria a Monte e nell'immobile oggetto del contratto per il quale si richiede il contributo.
2. cittadino italiano o cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea; oppure cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno in corso di validità o permesso soggiornati per lungo periodo rilasciati da autorità competente secondo le normative vigenti in materia
3. titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, o in regime di "cedolare secca" di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ed ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorile) A/8 (ville) e A/9 (palazzo con pregi artistici e signorili come indicato all'art. 1 comma L.431/98. Il richiedente non deve essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare domanda autonoma indicando la quota di canone di sua spettanza.
4. Con riferimento a tale contratto dovrà specificare se presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché in mq dell'alloggio stesso.

Sono ammissibili anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione che si trovino in una delle seguenti condizioni:
soggetto facente parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto e residente nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
soggetto avente diritto alla successione del contratto (art. 6 l.392/78 come modificato Corte Costituzionale 404 del 7/4/88., a seguito di decesso dell'intestatario o a seguito di separazione legale dal coniuge e che dimostri il pagamento del canone di locazione presentando all'ufficio le ricevute dell'affitto.

5. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui un contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.
6. Assenza del richiedente e da parte di tutti i componenti del nucleo familiare di piena titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza non superiore a 50 km dal Comune di Santa Maria a Monte La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall' Aci. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della legge Regionale 2/2019.
7. assenza di titolarità del richiedente e da parte dei componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato dai parametri Imu mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta valori immobili all'estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE, il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.
8. Le disposizioni di cui ai punti 6-7 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
titolarità pro quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o di altra autorità competente
alloggio sottoposta a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 cpc
9. valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare deve essere non superiore a Euro 25.000,00. Tale valore si calcola applicando il valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie DPCM 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
10. Non superamento del limite di Euro 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascun componente come fissati dai punti 7 e 9.
11. Assenza di altri benefici pubblici percepiti a titolo di sostegno alloggiativo nell'anno 2019.
- 12.** Il richiedente deve essere in possesso dell'attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità al momento della presentazione e che non presenti difformità e/o omissioni e dal quale risulti un indicatore ISE (indicatore della situazione economica) calcolato valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM 5/12/2013 n.159 non superiore all'importo di Euro 28.684,36 e un valore ISEE

(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 16.500,00 (limite accesso all'erp).

Inoltre per determinare l'inserimento nella fascia A o fascia B, è necessario che il valore ISE(indicatore della situazione economica) risultante dalla certificazione e l'incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE rientrino entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS Per l'anno 2019 pari ad Euro 13,338,26 (tabella R1 della circolare Inps n. 122 del 27/12/2018) annui Incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B: valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS Per l'anno 2019 pari ad Euro 13,338,26 annui e l'importo di Euro 28.684,36 euro. Incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

L'ISEE da assumere a riferimento è quella di cui al DPCM 5/12/2013 n.159, e deve essere stata richiesta nel corso del 2018 Non hanno quindi più validità le attestazioni ISEE rilasciate nel corso del 2018. L'affitto è quello alla data di presentazione della domanda, risultante dall'ultima ricevuta pagata, al netto degli oneri accessori.

13. ATTENZIONE: Chi, alla data di scadenza del Bando, non avesse ancora l'attestazione ISE/ISEE dovrà comunque presentare/autocertificare la ricevuta della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell'INPS

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISE pari "0" o comunque non congruo a sostenere il pagamento dell'affitto, poiché inferiore al canone di locazione annuo dichiarato, è possibile soltanto se il richiedente o il componente del nucleo familiare

-usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune di Santa Maria a Monte , occorre attestazione assistente sociale/servizi sociali.

-usufruisce di redditi certificabili di qualunque tipo (lavoro dipendente o autonomo esenti da Irpef) percepiti successivamente dal 01/01/2018 (allegare documentazione reddituale)

-possiede ulteriore fonte di sostentamento del nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione derivante da aiuto di terzi, debitamente verificata dal soggetto erogatore. Dovrà essere allegata in questo caso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto che sostiene l'aiuto economico del nucleo familiare, corredata obbligatoriamente dell'attestazione ISEE 2019 del dichiarante. Il reddito dovrà essere congruo rispetto al sostegno economico.

I cittadini extracomunitari richiedenti dovranno allegare alla domanda e comunque entro il termine per la presentazione delle ricevute dell'affitto (**31/01/2020**) la certificazione rilasciata dall'autorità del paese di origine (consolato, ambasciata ecc.), in lingua italiana o tradotta nelle forme di legge, autenticata dall'autorità consolare italiana per tutti i componenti del nucleo familiare, che attesti la titolarità o l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo e quote ubicati nel territorio del paese d'origine.

In caso di titolarità di diritti di proprietà, la certificazione deve indicare anche il valore dell'immobile . Nel caso di proprietà pro quota deve essere allegata la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio nelle stesse forme di legge di cui sopra.

Le stesse sono ritenute valide se rilasciate entro e non oltre i sei mesi precedenti dalla data di pubblicazione del bandi, salvo che non sia prevista dal paese di origine una scadenza diversa che dovrà essere indicata nella dichiarazione stessa.

La NON PRESENTAZIONE della suddetta certificazione comporterà l'esclusione dall'eventuale liquidazione del contributo.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità rispetto a quanto previsto nel bando.

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

FASCIA "A":

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS Per l'anno 2019 e non sia superiore a € 13.338,26 annui e la cui percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 14%;

FASCIA "B"

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:

con ISE compreso fra € 13.338,26 ed € 28,684,36 e per i quali il valore ISEE non sia superiore a € 16.500,00 e in cui la percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 24%;

Nell'ambito della FASCIA "A" e della FASCIA "B" i soggetti richiedenti sono ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:

"PUNTI 2" se uno dei componenti del nucleo familiare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (minimo di 90 giorni) ha perso il lavoro o è stato collocato in casa-integrazione dal 01/09/2017 e lo è ancora alla data di scadenza del bando;

PUNTI 2" se uno o più componenti del nucleo familiare del richiedente hanno un'età superiore ai 65 anni,

"PUNTI 1" se il nucleo familiare è composto da un solo genitore e da uno o più figli minori a carico;

"PUNTI 1" se nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli minori;

"PUNTI 1" se nel nucleo familiare sono presenti uno o più soggetti portatori di handicap grave o con invalidità pari al 100%;

"PUNTI 1" se il nucleo familiare è costituito da meno di due anni ed entrambi i componenti hanno meno di 35 anni;

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito delle priorità come sopra specificate, sono ordinati in base all'incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Le ricevute attestanti il pagamento dell'affitto riferite all'anno 2019, anche cumulative, dovranno essere presentate munite di marca da bollo entro e non oltre il **31/01/2020** e l'attestazione della tassa di registrazione 2019 se non presentata con la domanda . Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari e postali che dovranno essere timbrate e vistate dall'istituto di credito e contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), importo, periodo di riferimento, indirizzo dell'immobile. Una volta verificata la congruità di tutti i documenti da parte dell'Ufficio, gli interessati dovranno consegnarli al protocollo generale del Comune.

Non verranno accolte ed inserite in graduatoria definitiva dichiarazioni ISE/ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

Fanno parte del nucleo familiare del dichiarante i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi del art. 4 del d. p.r. 223/1989 salvo quanto stabilito ai sensi dell'art. 3 del D. P.C.M. 159/2013

e alle relative disposizioni attuative, e si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate dal **28/06/2019 al 29/07/2019** entro le ore 13:00 (termine perentorio) presso il Comune di Santa Maria a Monte.

Le domande pervenute oltre tale termine saranno escluse. Il Comune di Santa Maria a Monte non è responsabile per eventuali ritardi postali.

Le domande potranno essere presentate:

- Su MODULO CARTACEO con la sotto elencata documentazione scaricabile dal sito di cui sopra o reperibile presso l'Ufficio Politiche Abitative e l'Urp del Comune di Santa Maria a Monte e consegnato all'Ufficio Protocollo dell'Ente e dovranno pervenire al Comune di Santa Maria a Monte:
- a mano presso l'Urp del Comune di Santa Maria: lun, mart, merc, giov, ven, sab dalle ore 8:30 alle ore 13:30, giov. Pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00
- a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Monte: lun, mart, merc, giov, ven, sab dalle ore 8:30 alle ore 13:30,
- per posta a mezzo di raccomandata A/r al seguente indirizzo Comune di Santa Maria a Monte Piazza della Vittoria 47 56020 Santa Maria a Monte. In tal caso farà fede la data del timbro di arrivo. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.
- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it
- A PENA DI ESCLUSIONE: le domande redatte su apposito modello debitamente sottoscritte dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la documentazione necessaria e presentate entro il termine di scadenza.

Alla domanda dovrà essere allegata:

-copia del documento di identità

-copia del contratto di locazione registrato regolarmente e del pagamento della registrazione

documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, almeno una ricevuta per l'anno 2019;

-documentazione richiesta in caso di ise uguale a 0 o inferiore al canone di locazione annuo dichiarato

per i cittadini extracomunitari fotocopia permesso di soggiorno valido e copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare

copia DSU e ISEE nel caso non siano indicati nella domanda gli estremi identificativi dei presenti documenti.

attestazione indisponibilità alloggio per casi precedentemente elencati

copia dell'eventuale sentenza di separazione

IMPORTO DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo per l'avente diritto risulta così teoricamente determinato:

- FASCIA "A" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo teorico di € 3.100,00 per l'anno 2018;

FASCIA "B" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%, (Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo teorico di € 2.325,00 per l'anno 2018.

Accertato che le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, oltre a quelle stanziare direttamente dal Comune, se previste, risulteranno insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Comune applicherà una percentuale di riduzione sulle quote spettanti e si riserva di effettuare la redistribuzione delle risorse con percentuali inferiori dal 100% del contributo spettante, al momento dell'esatta quantificazione dei trasferimenti.

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico spettante.

Il Comune si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B" in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A .

Inoltre il Comune si riserva la facoltà di erogare contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità degli stessi, al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per scritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione scritta dal locatore.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati compresi i contributi previsti dalla delibera di Giunta Regionale 1352/2017 relativi alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità relativi allo stesso periodo in cui viene richiesto il contributo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e in ogni caso non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00 (delibera GRT 581/2019).

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune procede alla formulazione della graduatoria provvisoria seguendo le indicazioni riportate precedentemente.

La graduatoria provvisoria, pubblicata esclusivamente sul sito e all'albo on line del Comune con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

La graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni, corredate dalle relative domande, viene inviata alla Commissione, la quale decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria

definitiva. Non saranno presi in esame eventuali ricorsi pervenuti oltre il termine previsto.

La graduatoria definitiva pubblicata esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione.

Nelle graduatorie pubblicate provvisoria e definitiva non saranno riportati i nomi, in adempimento del regolamento privacy, ma il numero di protocollo assegnato alla domanda.

Le graduatorie sono valide per l'anno 2019.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, IL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE NON INOLTRETTA comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet www.comune.santamariaamonte.pi.it.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno consegnati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Santa Maria a Monte, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, provvede, dopo l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione, al pagamento del contributo, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato solo per le mensilità effettivamente pagate e attestate dalle ricevute di pagamento presentate in sede di controllo.

L'accredito potrà avvenire su conto corrente o carte prepagata con iban, solo se l'iban risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo, sono prese in considerazione quelle uguali o superiori a 16 giorni.

Il pagamento in contanti sarà eseguibile solo per importi inferiori alla somma di € 1.000. In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

Il contributo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e in ogni caso non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00 (delibera GRT 228/2018) Il comune di Santa Maria a Monte fissa il tetto in Euro 2,000,00 il tetto di canone massimo quale base di riferimento per il calcolo del 10%

In base all'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

AUTOCERTIFICAZIONI – CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti nel presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, fatto salvo il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari ai sensi della Legge n. 19 del 27/02/2017.

Il Comune di Santa Maria a Monte, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, procederà a controlli a

campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti. Gli esiti del controllo saranno resi pubblici e, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiarerà immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00. Ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione. Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sono cause di decadenza dal beneficio:

1. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento, sarà valutata a seconda della gravità nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo e potrà comportare la restituzione di parte o della totalità del contributo, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.
3. La mancata presentazione entro il termine del 31/01/2020 della certificazione rilasciata dall'autorità governativa del proprio stato (consolato, ambasciata ecc..), in lingua italiana o tradotta nelle forme di legge, per tutti i componenti del nucleo familiare, che attesti l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio del paese d'origine per i cittadini extracomunitari.
4. La mancata presentazione delle ricevute di affitto entro il termine del 31/01/2020.

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, ed infine alla Deliberazione della G.R. n. 265 del 06-04-2009.

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo il trattamento dei dati personali forniti comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione dei contributi per l'affitto.

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti servizi del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la *rettifica*, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Responsabile del Comune di Santa Maria a Monte cui l'interessato potrà rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la dott.ssa Erika Biasci, Responsabile del Settore Socio – Educativo, tel 0587 261643, e-mail e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it

Santa Maria a Monte, 28/06/2019

Il Responsabile del Settore
Socio-Educativo
Dott.ssa Erika Biasci